



## COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027

---

**06 Novembre 2024**  
**Venezia**

A cura di:  
**Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione  
Comunitaria**

---

### **Pt. 11 ODG - “Informativa sulle tempistiche e modalità del Riesame intermedio”**

---

L’attuazione dei Fondi della Politica di coesione è caratterizzata da un approccio basato sulla performance. Per gli ultimi periodi di programmazione, i regolamenti europei hanno previsto infatti una serie di meccanismi di monitoraggio e valutazione mirati alla misurazione dei risultati intermedi e finali conseguiti dai Programmi, al fine di integrare e migliorare, ove necessario, le scelte di policy effettuate.

Per quanto riguarda il periodo 2021-2027, l’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede che le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+ effettuino una revisione di tali Programmi a metà del ciclo di programmazione (c.d. **riesame intermedio**). Tale riesame è finalizzato a valutare l’adeguamento dei programmi in base alla loro performance e al cambiamento del contesto sulla base del quale è avvenuta l’elaborazione dei programmi.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dall’**art. 18**, ciascuna AdG rivede il proprio Programma, tenendo presente **i seguenti elementi**:

- a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

---

PR Veneto FESR 2021-2027  
PR Veneto FSE+ 2021 – 2027  
Regione del Veneto  
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/>  
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/>



2021  
2027



- b) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, se del caso;
- c) i progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
- d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;
- e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
- f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del programma.

A proposito di quest'ultimo punto, all'interno di ciascun Programma è individuato un **"Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"** (art. 16), composto da indicatori di output e di risultato, che permettono di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici del Programma. Per quanto riguarda il riesame intermedio, il quadro di riferimento individua una serie di target intermedi per gli indicatori di output che si prevede di raggiungere entro il 31 dicembre 2024.

Entro il 31 marzo 2025 ciascuna Autorità di Gestione presenta alla Commissione europea una **"valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio"** (di seguito: valutazione). Nell'ambito di tale valutazione, viene presentata anche una proposta riguardante l'assegnazione definitiva del c.d. **"importo di flessibilità"** di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma. L'importo corrisponde al 15% della dotazione finanziaria di ciascun Programma e, fino all'adozione della Decisione della Commissione in cui si conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità, tali risorse non sono disponibili per la selezione delle operazioni.

In seguito al riesame intermedio del programma, l'Autorità di Gestione presenta alla Commissione la **valutazione** e, se ritenuto necessario, il programma modificato. Le modifiche comprendono le dotazioni di risorse finanziarie per priorità e i target finali riveduti o nuovi. La Commissione approva il programma riveduto, compresa l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità.

Se, in seguito al riesame intermedio, l'AdG ritiene invece che il programma non debba essere modificato, entro tre mesi dalla presentazione della suddetta valutazione la Commissione può adottare una decisione in cui conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di





flessibilità; in alternativa, entro due mesi dalla presentazione della valutazione, la Commissione europea può chiedere all'AdG di effettuare delle modifiche.

Le Autorità di Gestione del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 provvederanno ad inviare la valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio entro il 31 marzo 2025, con dati aggiornati al 31 dicembre 2024.

Entro la fine del 2026 la Commissione elaborerà una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio.

